



PROVINCIA DI FERRARA



**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DEL
VALORE AGRICOLO MEDIO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 28/1/2025

INDICE

ART. 1 - DISCIPLINA.....	3
ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEI MEMBRI	3
ART. 3 - CRITERI E MODALITA' DI SCELTA DEGLI ESPERTI	3
ART. 4 - INCOMPATIBILITA' OBBLIGO DI ASTENSIONE E DECADENZA.....	4
ART. 5 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	4
ART. 6 - INDENNITA' DI PRESENZA E SPESE DI FUNZIONAMENTO.....	5
ART. 7 - SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE.....	6
ART. 8 - CONVOCAZIONE.....	7
ART. 9 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE.....	7
ART. 10 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONE.....	8
ART. 11 - VERBALI DELLA COMMISSIONE.....	8
ART. 12 - REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	8
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	9

ART. 1 - DISCIPLINA

1. Il presente regolamento disciplina la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio (Commissione VAM) istituita dalla Regione ai sensi dell'art. 41 del DPR n. 327 del 8/6/2001 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)"*, degli artt. 5, 24 e 25 della L.R. Emilia-Romagna n. 37 del 19/12/2002 recante *"Disposizioni regionali in materia di espropri"*.

ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEI MEMBRI

1. La Commissione è composta da n. 9 membri:
 - Presidente della Commissione nella persona del Presidente della Provincia o suo delegato;
 - Ingegnere Capo dell'Agenzia delle Entrate, sezione Territorio (ex Agenzia del Territorio) o suo delegato;
 - Presidente dell'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) o suo delegato;
 - Tre esperti in materia di urbanistica e di edilizia;
 - Tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti su terne proposte dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative in tale ambito.
2. La Commissione viene nominata con Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia da adottarsi all'inizio del mandato amministrativo e resta in carica sino alla proclamazione del nuovo Presidente.
3. Qualora la ricostituzione non avvenga immediatamente, la Commissione può operare nei 45 giorni successivi alla proclamazione. Decorso tale termine la Commissione decade di diritto e gli atti adottati sono nulli.
4. Le designazioni e le nomine vengono effettuate con le modalità stabilite dal presente regolamento.

ART. 3 - CRITERI E MODALITA' DI SCELTA DEGLI ESPERTI

1. Per la designazione di due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, si procede alla nomina previa ricognizione presso i dipendenti di ruolo dell'Ente in possesso di idonei requisiti.
2. Per la designazione dell'esperto esterno in materia di urbanistica ed edilizia, ovvero degli esperti esterni qualora la ricognizione di cui al comma 1 risultasse infruttuosa, si procede, con le modalità previste dalla legislazione vigente, alla pubblicazione di un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di professionisti iscritti agli Ordini degli Ingegneri o degli Architetti o dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Geometri e Geometri laureati o dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati, corredate da curriculum.
3. La nomina degli esperti in materia di agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. f),

della L.R. Emilia-Romagna 37/2002, viene effettuata nell'ambito di terne corredate da curricula proposte delle Associazioni Sindacali del settore maggiormente rappresentative.

4. Per la selezione degli esperti da nominare si tiene conto dei titoli posseduti, dell'esperienza complessivamente maturata nel settore o in settori omogenei e delle specifiche conoscenze in materia di urbanistica, edilizia e estimo ed espropri.

5. Il Presidente della Provincia nomina i commissari sulla base dei criteri di cui al comma precedente con l'assistenza del Segretario Generale.

ART. 4 - INCOMPATIBILITA' OBBLIGO DI ASTENSIONE E DECADENZA

1. Ferme restando le incandidabilità e incompatibilità di legge, qualora i componenti della Commissione acquisiscano, successivamente alla nomina, incarichi o posizioni che determinino una causa di incompatibilità, sono tenuti a dimettersi prontamente con nota scritta indirizzata al Presidente della Provincia, il quale attiverà la procedura per la sostituzione.

2. In tutti i casi di incompatibilità sopravvenuta il Presidente della Provincia revoca la nomina.

3. Ogni componente della Commissione ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia frequentazione abituale, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il membro della Commissione può richiedere al Presidente l'autorizzazione ad astenersi.

4. Il membro della Commissione che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma del precedente comma, ne dà subito notizia al Presidente della Commissione e dichiara o chiede di astenersi.

5. In caso di mancata astensione nelle fattispecie in cui ne è fatto obbligo, la votazione è da ritenersi invalida se il voto del componente della Commissione è stato determinante per l'approvazione della determinazione. Il Presidente disporrà in tal caso la rinnovazione del procedimento.

6. Qualora un componente della Commissione rimanga ingiustificatamente assente per tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico.

ART. 5 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione svolge le funzioni stabilite dall'art. 25 della L.R. 37/02, con particolare riferimento alle seguenti competenze:

- determinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura

effettivamente praticati, da inoltrare tempestivamente al competente servizio regionale per la successiva pubblicazione sul B.U.R;

- espressione, su richiesta degli aventi titolo, del parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- determinazione dell'indennità definitiva e determinazione urgente dell'indennità di espropriazione, qualora non sia attuata la procedura di arbitraggio di cui all'art. 21 del DPR 327/2001;
- determinazione del corrispettivo della retrocessione totale o parziale del bene in mancanza di accordo fra le parti;
- determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, in mancanza di accordo fra le parti;
- funzioni in precedenza attribuite dalla legislazione statale alle Agenzie del Territorio per l'applicazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi;
- determinazione ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 2-bis della L.R. 21/10/2004 n. 23, del valore delle opere o delle loro parti abusivamente realizzate, nei casi di indisponibilità dei parametri di valutazione rilasciati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate e salvo i casi in cui i comuni siano dotati di proprie strutture competenti in materia di stime immobiliari.

2. La Commissione nelle proprie determinazioni deve conformarsi, oltre che alle norme legislative e regolamentari:

- agli atti di indirizzo e coordinamento e alle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 37/2002;
- alle direttive emanate dalla Regione relative alle procedure e modalità di calcolo degli indennizzi, anche finalizzate alle esigenze di favorire la ricostruzione del bene espropriato di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 37/2002.

ART. 6 - INDENNITA' DI PRESENZA E SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. I membri della Commissione esterni alla Provincia hanno diritto a un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute istruttorie e deliberative della Commissione, oltre al rimborso delle spese spettanti per missioni e trasferte legate all'attività istruttoria.

2. Il valore dell'indennità di presenza è stabilito in euro 68,00 al netto di IRAP e IVA ove dovute.

3. I commissari interni dipendenti della Provincia non percepiscono l'indennità di presenza, salvo il riconoscimento dello straordinario nel caso in cui l'attività svolta in Commissione sia prestata fuori dall'orario di servizio.

4. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L.R. 37/2002, i soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l'indennità

per occupazione temporanea, per ogni accertamento relativo alla singola ditta catastale, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente con Decreto deliberativo del Presidente della Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 750 del 29/05/2006 che si allegano al presente regolamento sub. 1).

5. Nelle more dell'emanazione del Decreto deliberativo di cui al precedente comma si applicano le seguenti tariffe base stabilite in conformità ai criteri del predetto allegato alla DGR n. 750/2006:

- Spese istruttorie basse: 250 euro;
- Spese istruttorie particolarmente agevolate: 125 euro - art. 3, lett. c) dell'allegato 1);
- Spese istruttorie medie: 450 euro;
- Spese istruttorie alte: 650 euro;
- Spese istruttorie particolarmente complesse: 925 euro - art. 3, lett. c) dell'allegato 1).

6. La Commissione, per singola pratica evasa, in allegato alla determinazione dell'indennità attribuisce il grado di complessità dell'istruttoria (basso – medio – alto) indicando, in modo essenziale, le ragioni della propria valutazione. Il Responsabile del Procedimento, sulla base di quanto relazionato dalla commissione determina l'entità delle spese istruttorie e provvede ad allegare il relativo atto alla determinazione che verrà trasmessa all'Ente competente.

7. Qualora proceda all'applicazione della maggiorazione o riduzione di cui art. 3, lett. c) dell'allegato 1), la Commissione dovrà fornire una sintetica motivazione delle ragioni che hanno indotto a tale soluzione.

8. Non è previsto il rimborso delle spese nel caso in cui la Commissione esprima il parere per la determinazione provvisoria della indennità di espropriazione richiesto dall'autorità espropriante ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001 e nel caso dell'applicazione delle sanzioni per abusi edilizi.

9. Le somme introitate hanno destinazione vincolata al funzionamento della Commissione e al pagamento delle indennità spettanti ai componenti. In via esemplificativa, le somme possono essere destinate alla copertura delle seguenti spese:

- gettoni di presenza per i componenti;
- cancelleria, utenze, spese di locazione;
- compensi, trattamenti di missione;
- eventuali consulenze legali e tecniche;
- forme di copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività della Commissione e per eventuali azioni risarcitorie connesse all'attività dell'organo collegiale.

ART. 7 - SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha sede presso la Provincia e, per l'esercizio delle proprie funzioni

amministrative, si avvale del personale dell'Ufficio Gestione Patrimonio.

2. L'Ufficio Gestione Patrimonio assicura in particolare le seguenti funzioni di segreteria:

- ricevimento della corrispondenza, protocollazione e archiviazione;
- rapporto con gli Enti e i soggetti interessati ai procedimenti, ivi compresi l'introito dei rimborsi per le istruttorie;
- approntamento delle convocazioni, registrazione delle presenze, istruttoria delle pratiche, redazione dei verbali delle sedute e verifica e predisposizione delle liquidazioni delle indennità di presenza di cui al precedente articolo;
- raccordo con la Regione per le procedure di determinazione e pubblicazione dei valori agricoli medi per ciascun periodo di riferimento.

ART. 8 - CONVOCAZIONE

- 1.** La convocazione delle sedute è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto inoltrato mediante posta elettronica certificata agli indirizzi dichiarati dai membri della Commissione.
- 2.** L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, deve pervenire ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
- 3.** Congiuntamente alla convocazione sono trasmessi, per la consultazione, i fascicoli degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di impossibilità di trasmissione o di messa a disposizione telematica dei fascicoli o di parte di essi, l'avviso di convocazione preciserà che gli stessi sono depositati presso la segreteria della Commissione per la consultazione.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

- 1.** Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche e si svolgono con la presenza dei soli membri del collegio e del segretario.
- 2.** Su decisione del Presidente, le sedute possono tenersi con modalità telematiche mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza), garantendo comunque l'identificazione dei partecipanti e la riservatezza delle comunicazioni.
- 3.** La Commissione può, nell'ambito della propria autonomia funzionale, svolgere il proprio lavoro mediante sottocommissioni, ferma restando la competenza della Commissione in merito alle decisioni finali.
- 4.** Nell'ambito degli istituti di partecipazione previsti dalla legge gli interessati possono presentare osservazioni o memorie ovvero chiedere di essere ascoltati su singole questioni iscritte all'ordine del giorno di una specifica seduta: in merito decide il Presidente, che può altresì ammettere la presenza di altri soggetti, ivi compresi dirigenti o funzionari pubblici, che possano svolgere specifiche attività di supporto tecnico o amministrativo in relazione agli oggetti da trattare.

ART. 10 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONE

1. Le sedute della Commissione sono valide se interviene, oltre al Presidente, almeno la metà dei membri che la compongono.
2. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso inoltrato mediante posta elettronica certificata agli indirizzi dichiarati dai membri della Commissione almeno 24 ore prima della seduta di rinvio.
3. Le determinazioni della Commissione, espresse con votazione palese, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Qualora durante una seduta uno o più componenti abbandonino anche temporaneamente il collegio, si terrà conto per ciascun oggetto della situazione effettiva dei presenti, riportando detta circostanza nel verbale.

ART. 11 - VERBALI DELLA COMMISSIONE

1. I verbali sono redatti dalla segreteria della Commissione e sottoscritti dal Presidente.
2. I verbali descrivono in modo sintetico la fase di convocazione, insediamento e svolgimento della seduta esponendo il contenuto di ciascuna deliberazione formalmente assunta. Danno altresì conto delle dichiarazioni e dei provvedimenti riguardanti l'eventuale astensione dei commissari.
3. I verbali, qualora non siano redatti e approvati già al termine della seduta, vengono inoltrati a ciascun Commissario mediante posta elettronica certificata ai fini della formale presa d'atto e approvazione, la quale dovrà essere trasmessa al Presidente con la stessa modalità entro 10 giorni solari dalla data di ricevimento. Il mancato riscontro entro il termine equivale a presa d'atto e approvazione.
4. Qualora un componente dissenta dai contenuti del verbale può chiedere al Presidente rettifiche o integrazioni. In caso di mancato accoglimento è consentita l'aggiunta di dichiarazioni personali motivate e circostanziate in calce al verbale.

ART. 12 - REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I principi e le regole del procedimento amministrativo e per l'accesso agli atti, stabiliti dalla L. 241/90, si applicano alle attività curate dalla Commissione, anche quando la stessa debba assicurare una semplice fase dell'intera procedura espropriativa.
2. La Commissione, in quanto incardinata nella struttura amministrativa dell'Ente, assume il ruolo di unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, provvedendo a garantire le comunicazioni di avvio del procedimento, ove non attuate dall'ente richiedente la determinazione, il contraddittorio interlocutorio, l'accesso agli atti e la partecipazione nell'ottica della massima trasparenza ed obiettività dell'azione amministrativa.

3. Per i termini di conclusione dei procedimenti facenti capo alla Commissione si applica quanto previsto dal DPR 327/2001.
4. I termini dei procedimenti, fatta eccezione per quelli relativi alle opposizioni giudiziali e salvi i rimedi di legge in caso di inerzia, sono di carattere ordinatorio e non perentorio, per cui la scadenza del termine non comporta la privazione del potere spettante alla Commissione di compiere l'atto.
5. Gli atti amministrativi adottati dalla Commissione si ispirano alle regole applicabili alle deliberazioni degli organi collegiali e debbono sempre rappresentare i motivi e i criteri a supporto della determinazione.
6. I verbali recanti le determinazioni della Commissione, conclusivi dei procedimenti, vengono formalmente comunicati ai soggetti richiedenti e, nei casi previsti dalla DPR 327/2001, ai controinteressati anche ai fini delle possibili impugnative.
7. Il trattamento dei dati particolari o giudiziari raccolti è svolto in conformità al D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ed al regolamento generale (UE) per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica la normativa statale e regionale in materia espropriativa nell'ambito della quale la Commissione è chiamata ad operare e gli indirizzi emanati dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 5 della L.R. 37/2002.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. in sede di prima applicazione, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di selezione previste dal presente regolamento per la nomina dei nuovi commissari e sino alla costituzione della nuova Commissione, la trattazione delle pratiche urgenti e indifferibili, comprese quelle già acquisite al protocollo dell'Ente alla data di approvazione del presente regolamento, sarà svolta dalla Commissione VAM provinciale uscente costituita con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 17/04/2023;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del 27/6/2007 Prot. Gen. n. 41530/2007.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi e, come previsto dagli artt. 124 e 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Allegato 1 - CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

1. SOGGETTI TENUTI AL RIMBORSO

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L.R. n. 37 del 2002, i soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, del corrispettivo della retrocessione del bene e dell'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le somme, versate alla Provincia, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

La Commissione provvede alla determinazione della indennità definitiva e della indennità urgente di esproprio su richiesta (come previsto dall'art. 21, comma 15 e dell'art. 22, comma 5 del D.P.R. n. 327 del 2001) dell'autorità espropriante.

Nel caso del corrispettivo della retrocessione del bene e in quello dell'occupazione temporanea di aree (come previsto dall'art. 48, comma 1 e dall'art. 50, comma 2 dello stesso decreto) chiunque vi abbia interesse può richiedere la determinazione alla Commissione.

Pertanto sono tenuti al rimborso delle spese istruttorie l'autorità espropriante o il soggetto che vi abbia interesse, il quale, ai sensi delle disposizioni indicate, abbia richiesto alla Commissione una delle determinazioni nei casi indicati dall'art. 25, comma 4, L.R. n. 37 del 2002.

Non è previsto il rimborso delle spese nel caso in cui la Commissione esprima il parere per la determinazione provvisoria della indennità di espropriazione richiesto dall'autorità espropriante ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.P.R. n. 327 del 2001 e nel caso dell'applicazione delle sanzioni per abusi edilizi.

2. OGGETTO DEL RIMBORSO

Il rimborso in oggetto rappresenta una forma di partecipazione al costo complessivo dell'attività amministrativa svolta dalla Commissione, che la legge regionale n. 37 del 2002 pone a carico dei soggetti che richiedono le determinazioni.

Il rimborso è determinato per ogni accertamento relativo alla singola ditta catastale assoggettata alla procedura espropriativa ed è indicato in calce alla determinazione effettuata dalla Commissione.

3. CRITERI

La Provincia provvede a regolamentare con apposito atto le modalità di determinazione dei rimborsi forfettari, conformemente ai seguenti criteri:

a) **onerosità della attività istruttoria** svolta dalla Commissione. Trattandosi di un rimborso forfettario appare necessario riferirlo a criteri estremamente semplificati di valutazione della onerosità dell'attività istruttoria richiesta, individuando **tre livelli di onerosità**, ciascuno comportante una somma dovuta a titolo di rimborso. Per valutare nel caso concreto a quale livello di onerosità ascrivere la pratica occorre considerare il numero di sedute della Commissione, di trasferte e di sopralluoghi resisi necessari per pervenire alla determinazione, il materiale fornito, ecc..

b) **importi**: le somme dovute a titolo di rimborso, definite secondo il criterio di cui alla lett. a), sono determinate facendo riferimento alle indicazioni della seguente tabella:

Espropri e Servitù	
Spese istruttorie basse	250 euro
Spese istruttorie medie	450 euro
Spese istruttorie alte	650 euro

L'atto della Provincia, di regolamentazione delle modalità di determinazione delle somme forfettarie da versare, recepisce le cifre indicate nella tabella, potendo disporre l'aumento o la diminuzione delle stesse fino ad un massimo del 30 per cento.

c) la Provincia può integrare la propria tabella con altre 2 voci, prevedendo la possibilità di determinare somme forfettarie, pari al 150% delle spese istruttorie alte e al 50% delle spese istruttorie basse, per i casi in cui si dimostri che l'attività istruttoria richiesta dalla valutazione sia stata, rispettivamente, particolarmente complessa o, al contrario, particolarmente agevole. Si tratta cioè di casi che hanno richiesto per esempio il ricorso a metodologie di valutazione particolarmente laboriose, o che hanno richiesto la nomina di consulenti o esperti esterni, ecc. ovvero, al contrario, di valutazioni particolarmente semplificate in quanto ripetitive, applicative di criteri automatici e consolidati, ecc.

4. DETERMINAZIONE DELLA SOMMA

Sulla base, delle somme stabilite dalla Provincia e nell'osservanza dei criteri regionali sopraindicati, la commissione per singola pratica evasa, in allegato alla determinazione dell'indennità, attribuisce il grado di complessità (basso – medio – alto) indicando, in modo essenziale, le ragioni della propria valutazione. Il Responsabile del Procedimento, sulla base di quanto relazionato dalla commissione determina l'entità delle spese istruttorie, e provvede ad allegare il relativo atto alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio che verrà trasmessa all'Ente competente.

Qualora si proceda all'applicazione della maggiorazione o riduzione di cui alla lett. c), occorre fornire una sintetica motivazione delle ragioni che hanno indotto a tale soluzione.

5. DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Le somme introitate a titolo di rimborso delle spese istruttorie vengono iscritte tra le entrate correnti del bilancio di previsione della Provincia e presentano uno specifico vincolo di destinazione ai sensi dell'art.25, comma 3, L.R. 37 del 2002 (*“le somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.”*).

In via esemplificativa, le somme possono essere destinate alla copertura delle seguenti spese:

- gettoni di presenza per i componenti;
- cancelleria, utenze, spese di locazione;
- compensi, trattamenti di missione;
- gettone di presenza per i dipendenti della Provincia, qualora ciò sia previsto dal regolamento provinciale per il funzionamento delle Commissioni;
- eventuali consulenze legali e tecniche;
- forme di copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività della Commissione e per eventuali azioni risarcitorie connesse all'attività dell'organo collegiale.

6. MODALITA' DI RISCOSSIONE

Il versamento delle somme dovute avviene con le modalità ordinarie previste per la riscossione degli introiti della Provincia, se non previsto diversamente dall'atto della Provincia che disciplina il rimborso delle spese istruttorie.

Appare comunque opportuno che il versamento sia disposto a seguito della comunicazione rivolta al richiedente la determinazione, che la Commissione ha provveduto ad effettuarla. Potrebbe inoltre essere utile prevedere la possibilità della corresponsione dell'importo anche mediante strumenti elettronici o informatici.